



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE**

**EFFETTUATA DAL CONSORZIO DI POLIZIA  
LOCALE “VALLE AGNO” NEI TERRITORI  
COMUNALI DI VALDAGNO, RECOARO TERME,  
CORNEO VICENTINO E CASTELGOMBERTO E DEI  
COMUNI CONVENZIONATI**

(approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 14 del 30.11.2015)





# Consorzio Polizia Locale “Valle Agno”

## Distretto Polizia Locale - VI 4 B -

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE EFFETTUATA DAL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE “VALLE AGNO” NEI TERRITORI COMUNALI DI VALDAGNO, RECOARO TERME, CORNEDO VICENTINO E CASTELGOMBERTO E DEI COMUNI CONVENZIONATI (Approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci N° 14 del 30.11.2015)**

#### **INDICE**

<b>CAPO I - PRINCIPI GENERALI</b>	<b>pag. 3</b>
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento	pag. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. 3
Art. 3 – Finalità	pag. 3
Art. 4 – Trattamento dei dati personali	pag. 4
<b>CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO</b>	<b>pag. 5</b>
Art. 5 – Notificazione	pag. 5
Art. 6 – Responsabile	pag. 5
Art. 7 – Nomina degli incaricati	pag. 5
Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale	pag. 5
Art. 9 – Accesso ai sistemi e parola chiave	pag. 6
<b>CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>pag. 6</b>
Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 6
Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 6
Art. 11 – Obblighi degli operatori	pag. 7
Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia	pag. 7
Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta	pag. 7
Sezione II – Diritti dell’interessato nel trattamento dei dati	pag. 8
Art. 14 – Diritti dell’interessato	pag. 8
Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni	pag. 8
Art. 15 – Sicurezza dei dati	pag. 8
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge	pag. 9
Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati	pag. 9
Art. 17 – Comunicazione	pag. 9
<b>CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE</b>	<b>pag. 9</b>
Art. 18 – Tutela	pag. 9
<b>CAPO V – MODIFICHE</b>	<b>pag. 9</b>
Art. 19 – Modifiche regolamentari	pag. 9





# Consorzio Polizia Locale “Valle Agno”

## Distretto Polizia Locale - VI 4 B -

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza nei territori dei comuni consorziati.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservati i principi, espressi dalla circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005 e dalla circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

#### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
  - d) per “**titolare**”, l’Ente Consorzio Polizia Locale “Valle Agno”, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

#### Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, rilevati dagli impianti di videosorveglianza installati dai comuni di Valdagno, Cornedo Vicentino, Castelgomberto e Recoaro Terme e dal Consorzio di Polizia Locale “Valle Agno” nei rispettivi territori di competenza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e



# Consorzio Polizia Locale “Valle Agno”

## Distretto Polizia Locale - VI 4 B -

di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

### **Art. 4 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere situate nei comuni consorziati sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale a Valdagno, presso la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Valdagno e nelle sedi del comune di Cornedo Vicentino e Castelgomberto.
2. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Consorzio Polizia Locale “Valle Agno” e dell'Arma dei Carabinieri, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini per il Comando della Polizia Locale e per l'Arma dei Carabinieri costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie sui territori comunali consorziati e convenzionati, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
  - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sui territori comunali consorziati e convenzionati e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
  - b) a realizzare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
  - c) a consentire la ricostruzione della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
  - d) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione della pubblica amministrazione e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - e) al controllo di determinate aree, quali i varchi in entrata ed uscita dai comuni consorziati al fine della prevenzione e vigilanza su reati contro il patrimonio o altri gravi illeciti;
  - f) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
  - g) a consentire la ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali compresa l'individuazione di veicoli che si sono dati alla fuga o che abbiano procurato danni al patrimonio.
  - h) ad integrare la sicurezza delle forze dell'ordine nello svolgimento dei servizi d'istituto sul territorio e a salvaguardare i beni patrimoniali dell'ente.
  - i) a contrastare l'abbandono di rifiuti come previsto dal provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.
4. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video delle videocamere installate nei territori dei comuni consorziati.
5. Le ulteriori implementazioni, le nuove individuazioni e/o modificazioni dei luoghi di installazione di telecamere, la scelta di diversa tecnologia e qualsivoglia altro mutamento dell'impianto esistente nei territori comunali, verranno effettuati ed autorizzati dall'ente competente con apposite deliberazioni.
6. È garantito il rispetto dell'art. 4 della legge 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori) e s.m.i.



# Consorzio Polizia Locale “Valle Agno”

## Distretto Polizia Locale - VI 4 B -

### **CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Art. 5 – Notificazione**

1. Il Consorzio Polizia Locale “Valle Agno” nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

#### **Art. 6 – Responsabile**

1. Il Comandante della Polizia Locale, o altra persona nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio - domiciliato in ragione delle funzioni svolte presso la sede legale dell'ente - è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Presidente, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Presidente.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

#### **Art. 7 - Nomina degli incaricati**

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli incaricati sono nominati tra le persone che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata alla Polizia Locale ed ai Carabinieri in relazione alla loro qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale e, esclusivamente per le operazioni di natura strettamente tecnica, a tecnici in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Agli incaricati è affidata la custodia e conservazione dei codici di accesso per la visualizzazione delle immagini e conseguente trattamento dei dati.

#### **Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale**

1. L'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Presidente del CdA o suo delegato, al personale in servizio nel Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.



# Consorzio Polizia Locale “Valle Agno”

## Distretto Polizia Locale - VI 4 B -

2. Possono essere autorizzati alla visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza solo gli incaricati e solo per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
4. È autorizzato all'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
5. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate alle operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

### **Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come definiti nei punti precedenti.
2. Per l'esecuzione di operazioni di download il responsabile e gli incaricati sono dotati ciascuno di propria password di accesso al sistema; i relativi “log” di accesso sono conservati per la durata di un anno.

## **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sui territori dei comuni consorziati; inizialmente essi sono costituiti dalle telecamere già esistenti posizionate nei punti espressamente individuati con atto delle rispettive Giunte Comunali. Gli impianti di videosorveglianza potranno successivamente essere ampliati mediante approvazione di appositi provvedimenti ad opera dell'ente che provvederà all'installazione di nuove telecamere o allo spostamento di quelle esistenti.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata:
  - a) per le telecamere posizionate dal Consorzio, presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale e replicate nella centrale operativa della compagnia Carabinieri di Valdagno;





# Consorzio Polizia Locale “Valle Agno”

## Distretto Polizia Locale - VI 4 B -

- b) per le telecamere posizionate dal comune di Valdagno, presso la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Valdagno e replicate nella centrale operativa del comando di Polizia Locale;
  - c) per le telecamere posizionate dai comuni di Cornedo Vicentino e Castelgomberto, presso le proprie sedi comunali, replicate nella centrale operativa del comando di Polizia Locale e trasmesse altresì nella centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Valdagno.
5. Le immagini vengono registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor.
6. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni dalla rilevazione, e comunque per il tempo massimo consentito dalla legislazione in materia. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

### **Art. 11 - Obblighi degli operatori**

- 1. L'utilizzo delle telecamere da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento. Esso è consentito per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre il controllo non è ammesso nelle proprietà private.
- 2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3, e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta.
- 3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.**

- 1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvede alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
- 2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo accedono, per l'espletamento delle relative indagini gli operatori che svolgono funzioni di polizia giudiziaria e l'Amministrazione Giudiziaria.
- 3. Qualora gli organi sopra citati, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

### **Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta**

- 1. Il Consorzio di Polizia Locale “Valle Agno” ed i comuni ad esso aderenti, per le telecamere di rispettiva proprietà, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, provvedono ad affiggere un'adeguata segnaletica nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui devono essere riportate le informazioni previste dal predetto articolo.
- 2. Il Consorzio di Polizia Locale “Valle Agno”, nella persona del responsabile, ed i Comuni aderenti al consorzio, nella persona dei rispettivi responsabili, provvedono ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione degli impianti di videosorveglianza, e dell'eventuale successiva cessazione del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 16 comma 3, con un anticipo di giorni dieci, mediante la pubblicazione nel sito web istituzionale e/o altri idonei mezzi informativi a diffusione locale.



# Consorzio Polizia Locale “Valle Agno”

## Distretto Polizia Locale - VI 4 B -

### Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

#### Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle istanze di cui al comma 1, lett. c), punto I, è richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese di importo non superiore ai costi effettivamente sostenuti, comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo sono trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera consegnata a mano o per raccomandata, telefax o posta elettronica.
6. Nel caso di rigetto dell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

#### Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento da parte del Consorzio, sono custoditi nella sala apparati della centrale operativa della sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.



# Consorzio Polizia Locale “Valle Agno”

## Distretto Polizia Locale - VI 4 B -

### **Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

1. I limiti alla utilizzabilità dei dati personali sono disciplinati dall'art. 14 del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196.
2. In caso di danni cagionati per effetto del trattamento dei dati di cui al presente regolamento si applica l'art. 15 del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196
3. In caso di cessazione del servizio di videosorveglianza si applica l'art. 16 del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 inerente la cessazione del trattamento dei dati.
4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

### **Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

#### **Art. 17 – Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Consorzio di Polizia Locale “Valle Agno” è improntata al rispetto dei principi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 18 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

### **CAPO V - MODIFICHE**

#### **Art. 19 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.